



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE

Redatto ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs.81/08 s.m.i.

Oggetto dell'appalto:

**FORNITURA L'ASSISTENZA, LA MANUTENZIONE E LE ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA
IPERCONVERGENTE A SUPPORTO DELLA NUOVA INFRASTRUTTURA CITRIX VIRTUAL APPS AND
DESKTOPS SERVICE**

INDICE

1.	PREMESSA	2
2.	NORMA APPLICATIVA	2
2.1	Le novità apportate dal “Decreto del Fare”	4
3.	TERMINI E DEFINIZIONI	5
3.1	Tipologie di rischi da interferenze lavorative.....	7
4.	INDIVIDUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE.....	8
5.	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI LAVORO, DEI SERVIZI APPALTATI E DEI RISCHI SPECIFICI PRESENTI.....	9
5.1	Aree di lavoro (AL) dove saranno svolte le attività oggetto dell'appalto.....	9
5.2	Individuazione dei servizi/lavori appaltati	10
5.3	Descrizione dei lavoro/servizi appaltati	10
5.4	Rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro del Committente	11
6.	INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI DI INTERFERENZA.....	12
6.1	Conclusioni sul rischio interferente.....	12
7.	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI POTENZIALMENTE INTRODOTTI DALLE DITTE APPALTATRICI PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO.....	13
8.	METODOLOGIA E CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	14
9.	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI ED INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA.....	17
10.	MISURE DI EMERGENZA PER LE IMPRESE APPALTATRICI.....	22
11.	MISURE GENERALI E DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE AFFIDATARIE	25
11.1	NORME COMPORTAMENTALI, OBBLIGHI E DIVIETI	25
11.4	NORME PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO	28
12.	COSTI DELLA SICUREZZA	29
13.	CONCLUSIONI	30
14.	APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO	30
15.	ALLEGATI.....	30

1. PREMESSA

Il presente documento di valutazione dei rischi interferenti è redatto in favore di sicurezza, tenuto conto che le attività/servizi affidati alle ditte appaltatrici di cui al presente rientrano nell'esplicito ambito di esclusione di cui al comma 3 bis della L. 98/13, al fine di fornire alle ditte appaltatrici e fornitrici di servizi specifici le adeguate misure preventive, protettive e comportamentali da adottare nei luoghi di lavoro del Committente.

2. NORMA APPLICATIVA

L'art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., nell'attuale formulazione della Legge 9 agosto 2013, n. 98, recita: "Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'Impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria Azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'Azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle Imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'Impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse Imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, ***elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze*** ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'Impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di

lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. ***In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera*** e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle Imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3 bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

3 ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui sarà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

.....

5. ***Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione***, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, debbono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile ***i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni***. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro

debbono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

...

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'Impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografie, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro."

2.1 Le novità apportate dal "Decreto del Fare"

Il cosiddetto "Decreto del Fare", Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98), modifica l'art. 26 introducendo ai commi 3 e 3 bis le seguenti innovazioni:

1. Previsione dell'incaricato (comma 3): in alternativa al DUVRI, il DLC può individuare un preposto, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico; la Norma ha l'obiettivo di tramutare un adempimento spesso meramente formale (il DUVRI) in adempimento sostanziale attraverso l'individuazione di una figura in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali tipiche di un preposto, che conosca e sia presente sul luogo di lavoro e, pertanto, sia in grado di intervenire efficacemente al fine di scongiurare possibili rischi da interferenze, nell'azione di cooperazione e coordinamento.

2. Esonero dall'obbligo di redazione del DUVRI o dalla misura alternativa di cui sopra (comma 3 bis): relativamente all'affidamento di servizi di natura intellettuale (es.: consulenti, tecnici interpellati per la redazione di progetti, ecc.), alle mere forniture di materiali o attrezzature (in quanto non generano interferenze da gestire tra attività lavorative), ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi di incendio di livello elevato o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. 81/08 e s.m.i..

Per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

In caso di attività a basso rischio infortunistico il DUVRI potrà essere sostituito dall'individuazione dell'incaricato; in tali contesti, questi potrà quindi sovrintendere anche ad attività di rilevante importanza, in termini di durata temporale e di lavoratori impegnati, anche se di durata superiore ai cinque uomini-giorno.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Contratto d'appalto:

contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 e segg. Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza.

Appalti di forniture:

appalti diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti.

Appalti i di servizi:

appalti diversi dagli appalti di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione di servizi.

Concessione di servizi:

contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

Contratto d'opera:

si configura quando una persona si obbliga verso un'altra persona fisica o giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente; definito anche contratto di lavoro autonomo.

Contratto di somministrazione:

contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.

Contratto misto:

contratto avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture.

Datore di Lavoro Committente (DLC):

è il soggetto che, avendone l'autorità, affida "lavori, servizi e forniture" ad un operatore economico (Impresa o lavoratore autonomo) all'interno della propria Azienda; è il titolare degli obblighi di cui all'art. 26.

Interferenza:

circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Rischi da interferenze:

sono tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni, all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del DLC, delle Imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

DUVRI:

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza; è il piano di coordinamento delle attività indicante le misure adottate per eliminare o, ove non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze dovute alle attività dell'Impresa ovvero delle Imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori. Tale documento attesta inoltre l'avvenuta informazione nei confronti dell'Impresa circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'Impresa stessa dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Va allegato al contratto.

Misure di prevenzione e protezione:

sono le misure e gli interventi ritenuti idonei a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Costi relativi alla sicurezza nel DUVRI:

sono da intendersi le maggiori spese derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza; sono fatti salvi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie dell'Impresa appaltatrice.

3.1 Tipologie di rischi da interferenze lavorative

Di seguito si sintetizzano i rischi da interferenze lavorative considerati nel proseguo del presente documento:

Tipologia di rischi	Definizione	Fase di valutazione
SPECIFICI	Rischi preesistenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto (desunti dal DVR aziendale)	DUVRI PRELIMINARE
INDOTTI PRESUNTI	Rischi ipotizzati dal DLC in relazione all'attività che svolgerà l'Appaltatore nel proprio ambiente di lavoro	DUVRI PRELIMINARE
STANDARD	Somma dei rischi specifici e dei rischi indotti presunti	DUVRI PRELIMINARE
INDOTTI EFFETTIVI	Rischi effetti che l'Appaltatore introdurrà nello svolgimento delle attività appaltate nell'ambiente di lavoro del DLC	DUVRI DEFINITIVO
REALI	Somma dei rischi specifici e dei rischi indotti presunti e indotti effettivi	DUVRI DEFINITIVO

4. INDIVIDUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

DATI GENERALI	
Denominazione/Rag. Sociale	DiSCo - Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza
Attività Lavorativa	Ente per il Diritto allo Studio Universitario
P. IVA/C.F.	08123891007
Rappresentante Legale	Dott. Paolo Cortesini
SEDE CENTRALE	
Indirizzo	Via Cesare de Lollis,24b
Città	00185 - Roma
FIGURE E RESPONSABILI	
Datore di Lavoro	Dott. Paolo Cortesini
RSPP	Dott. Antonio Domenico Brasca
Medico Competente	Dott.ssa Sabina Serina
RLS	Sig. Giovanni Koepke
INDIRIZZO DELLE ATTIVITA' OGGETTO DI APPALTO	
Denominazione	SEDE CENTRALE
Indirizzo	Via Cesare de Lollis,24b - 00185 – Roma

5. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI LAVORO, DEI SERVIZI APPALTATI E DEI RISCHI SPECIFICI PRESENTI

5.1 Aree di lavoro (AL) dove saranno svolte le attività oggetto dell'appalto

Cod. AL	DENOMINAZIONE AREA DI LAVORO INTERESSATE DALLE LAVORAZIONI IN APPALTO
1	SEDE CENTRALE
2	TUTTI GLI UFFICI

Il committente svolge all'interno degli ambienti di lavoro attività d'ufficio.

I mezzi non necessari all'espletamento dei servizi oggetto di appalto dovranno essere parcheggiati nella zona parcheggi.

Prima dell'accesso ai luoghi di lavoro per l'espletamento dei servizi dovrà essere sempre informato il RUP.

Considerata la potenziale presenza di utenti all'interno della sede centrale, ogni attività che l'appaltatore (incluso il mero transito) deve svolgere all'interno delle aree e negli orari di apertura al pubblico degli uffici deve essere sempre espressamente autorizzata dal Committente.

Nell'esecuzione del contratto l'uso dei servizi igienici in uso al personale è sempre autorizzato dal Committente al personale dell'appaltatrice.

E' vietato l'uso delle attrezzature e degli apprestamenti nella disponibilità giuridica del committente.

Eventuali sub appalti devono essere sempre concordati ed espressamente autorizzati dal Committente.

Classificazione rischio incendio luogo di lavoro, presenza mezzi di estinzione, uscite di emergenza

All'intero dell'unità operativa risultano presenti mezzi estinguenti in numero sufficiente ed adeguato in relazione allo scaturirsi di emergenze incendio, regolarmente mantenuti dalla ditta competente.

Le vie di fuga, i percorsi di esodo e le uscite d'emergenza sono ben segnalate con apposita cartellonistica segnaletica.

L'unità operativa è classificata a **RISCHIO INCENDIO MEDIO**.

5.2 Individuazione dei servizi/lavori appaltati

COD. SERVIZIO	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' APPALTATA
A	FORNITURA L'ASSISTENZA, LA MANUTENZIONE E LE ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA IPERCONVERGENTE A SUPPORTO DELLA NUOVA INFRASTRUTTURA CITRIX VIRTUAL APPS AND DESKTOPS SERVICE

5.3 Descrizione dei lavoro/servizi appaltati

Il contratto prevede la fase di installazione e la fornitura dei servizi di cui al capitolato specifico di gara che dovrà essere ultimata entro 60 gg (sessanta) giorni decorrenti dalla stipula del contratto, e comprende, inoltre, il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia per la durata di 36 mesi decorrenti dalla data della certificazione della verifica di conformità.

5.4 Rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro del Committente

Di seguito vengono individuati i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro del Committente.

Individuazione del rischio	Presente (si/no)
Scivolamento, caduta a livello	SI
Caduta dall'alto	SI
Caduta di materiale dall'alto	NO
Urti, colpi, impatti (con arredi)	SI
Punture, tagli, abrasioni, ustioni	NO
Afferramento, trascinamento	NO
Cesoiamento, stritolamento, schiacciamento	NO
Investimento	NO
Incendio, esplosione (Emergenza)	SI
Elettrico	SI
Rumore	NO
Ultrasuoni	NO
Infrasuoni	NO
Microclima termico	NO
Radon	NO
Radiazioni ottiche artificiali	NO
Atmosfere iperbariche	NO
Agenti chimici	NO
Agenti cancerogeni e/o mutageni	NO
Amianto	NO
Agenti biologici	NO

6. INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI DI INTERFERENZA

Per le fasi di lavoro esaminate ai precedenti punti, vengono ora individuate le possibili sovrapposizioni, in funzione dei servizi svolti, tra attività svolte dal personale committente, delle ditte appaltatrici e tra ditte appaltatrici stesse.

<i>Individuazione delle possibili sovrapposizioni tra contratti nei medesimi ambienti di lavoro</i>				
ATTIVITA' COMMITTENTE	COD. AL	COD. SERVIZIO	SOVRAPPOSIZIONE POSSIBILE	SOVRAPPOSIZIONE NON POSSIBILE
ATTIVITA' DELL'ENTE	1	A		

6.1 Conclusioni sul rischio interferente

Analizzate le modalità di esecuzione degli interventi previsti per l'esecuzione del contratto, nelle varie fasi operative, individuati i rischi specifici del Committente, che potrebbero rivelarsi tali anche per la ditta appaltatrice e quelli indotti da terzi, esaminata la reale possibilità di sovrapposizione o di contatto tra più attività presenti nello stesso ambiente di lavoro durante il medesimo arco temporale, è stato rilevato che le possibili interferenze tra le attività dell'Azienda e quelle degli operatori economici sono da considerarsi come possibili contatti rischiosi per cui è indispensabile definire le misure di prevenzione e protezione da adottare e i relativi costi di sicurezza, che non saranno soggetti a ribasso.

7. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI POTENZIALMENTE INTRODOTTI DALLE DITTE APPALTATRICI PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO

TIPOLOGIA DI RISCHIO	APPLICABILE AI LAVORATORI DELLE DITTA APPALTATRICE	
	SI	NO
PER LA SICUREZZA		
Rischi legati agli ambienti di lavoro	✓	
Scivolamento, inciampi e cadute a livello (caratteristiche ambiente lavoro)	✓	
Caduta dall'alto		✓
Uso di scale portatili	✓	
Carichi sospesi		✓
Seppellimento		✓
Caduta carichi in deposito		✓
Annegamento		✓
Elettrocuzione	✓	
Rischi fisici: muscolo/scheletrici ed abrasioni/tagli	✓	
Contatto con superfici ustionanti		✓
Uso fiamme libere / sostanze infiammabili		✓
Uso di sostanze corrosive		✓
Investimento		✓
Atmosfere esplosive		✓
Incendio	✓	
Emergenze	✓	
Condizioni climatiche avverse		✓
Lavoro in orari notturni		✓
Uso di mezzi di sollevamento mobili		✓
Mancata conoscenza delle reciproche attività	✓	
PER LA SALUTE		
Rumore (utilizzo attrezzature elettriche portatili)		✓
Vibrazioni meccaniche (utilizzo attrezzature elettriche portatili)		✓
Campi elettromagnetici		✓
Radiazioni ottiche		✓
Radiazioni ionizzanti		✓
Esposizione a Sostanze / Agenti Chimici pericolosi		✓
Esposizione ad agenti Cancerogeni e/o mutageni		✓
Esposizione ad Agenti Biologici		✓
Esposizione a Polveri		✓
Esposizione a Gas di scarico		✓
Caratteristiche igieniche ambienti di lavoro		✓

TIPOLOGIA DI RISCHIO	APPLICABILE AI LAVORATORI DELLE DITTA APPALTATRICE	
	SI	NO
Esposizione ad agenti atmosferici		✓

8. METODOLOGIA E CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Per ciascun ambiente di lavoro ed in relazione ad ogni tipologia di rischio individuata, si procede alla valutazione dei rischi da interferenza secondo la formula seguente:

La quantificazione e relativa classificazione dei rischi si basa sulla stima dell'entità dell'esposizione e dalla gravità degli effetti. Il rischio può essere visto come il prodotto della **Probabilità P** di accadimento per la **Gravità del Danno D**:

$$R = P \times D$$

Valori della probabilità "P":

VALORE	LIVELLO	DESCRIZIONE
1	Non probabile	Un'unica Impresa o un singolo lavoratore autonomo svolgono le lavorazioni in un'area confinata o transennata. In quell'area non sono previste altre attività oltre a quelle in corso. Non sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio.
2	Possibile	Un'unica Impresa o un singolo lavoratore autonomo svolgono le lavorazioni in una propria area osservando una distanza di sicurezza da un'altra area occupata da terzi. Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio nel caso di mancato rispetto delle misure di sicurezza predisposte
3	Probabile	Più Imprese o lavoratori autonomi svolgono le lavorazioni intervenendo sequenzialmente (quindi in tempi diversi) nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso. Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio per lo più nel caso di mancato rispetto di una delle misure predisposte e nel caso di influenza di fattori esterni difficilmente controllabili.
4	Altamente Probabile	Più Imprese o lavoratori autonomi svolgono le lavorazioni contemporaneamente nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso. Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio nel caso di mancato rispetto di una della misure predisposte

Valori del danno D":

VALORE	LIVELLO	DESCRIZIONE
1	Lieve	Un'Impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente attrezzature manuali operando a livello piano di calpestio; lesioni con prognosi di pochi giorni
2	Modesto	Un'Impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente attrezzature manuali operando in quota (modeste opere provvisoriale, trabattelli, scale a pioli ecc.); lesioni con prognosi fino a 40 giorni.
3	Significativo	Un'Impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a utilizzare DPI; lesioni con prognosi oltre 40 giorni.
4	Grave	Un'Impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a predisporre misure di protezione collettiva (DPC); lesioni con inabilità permanente o morte.

Combinando le due scale in una matrice si ottiene la **Matrice Dei Rischi**, nella quale ad ogni casella corrisponde una determinata combinazione di probabilità/entità dei danni.

Di seguito è riportata la matrice che scaturisce dalle suddette scale:

		MAGNITUDO (DANNO)			
		Lieve (1)	Modesto (2)	Significativo (3)	Grave (4)
PROBABILITÀ	Non Probabile (1)	1	2	3	4
	Possibile (2)	2	4	6	8
	Probabile (3)	3	6	9	12
	Altamente probabile (4)	4	8	12	16

CLASSE DI RISCHIO
Elevato $(12 \leq R \leq 16)$
Notevole $(6 \leq R \leq 9)$
Accettabile $(3 \leq R \leq 4)$



D.U.V.R.I.

Ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

REV. 00
28 febbraio 2022

Pagina 16 di 34

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Basso
($1 \leq R \leq 2$)

9. VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI ED INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA

INTERFERENZA	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE	COD. SERVIZIO	Soggetto che deve attuare la misura
SCIVOLAMENTI, INCIAMPI E CADUTE A LIVELLO	2	2	4	<p>Sgomberare la pavimentazione ed i piani calpestabili da eventuali ingombri. La ditta appaltatrice, durante lo svolgimento delle attività, presterà la massima attenzione a non lasciare nell'area di lavoro materiali ed attrezzature che possano creare rischi da scivolamento, inciampi e cadute a livello.</p> <p>Le zone di pavimentazione bagnate e/o con presenza di materiale scivoloso dovranno essere opportunamente segnalate.</p> <p>È vietato intralciare con cavi e/o prolunghe e/o con indebito deposito di materiale, anche provvisorio, le zone di passaggio. L'area circostante l'intervento dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di ordine e pulizia al fine di evitare ogni rischio di cadute o inciampi.</p>	A	Ditta appaltatrice
MANCATA CONOSCENZA DELLE RECIPROCHE ATTIVITÀ	2	1	2	<p>Il Committente provvederà alla redazione del DUVRI e delle misure preventive ivi previste condivise con la Ditta Appaltatrice.</p>	A	Committente
				<p>La Società Appaltatrice informa i propri dipendenti riguardo ai rischi esistenti negli ambienti di lavoro del committente e sulle modalità operative da seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza. I dipendenti della società appaltatrice si presentano al responsabile del committente prima dell'inizio dei lavori muniti di DPI e tesserino di riconoscimento.</p>	A	Ditta appaltatrice
SPAZI DI LAVORO E VIE DI ESODO	2	2	4	<p>È fatto divieto assoluto di ostruire anche parzialmente o temporaneamente vie di esodo e porte di emergenza. È vietato coprire, nascondere alla vista o spostare estintori, idranti, cartelli e segnaletica di sicurezza, ecc.</p> <p>È vietato procedere a lavorazioni in spazi/aree di lavoro del Committente se questi non è stato preventivamente informato ed ha dato comunicazione ai propri dipendenti presenti nella struttura o nelle aree.</p> <p>È comunque fatto divieto all'appaltatore di svolgere attività in genere se l'aria interessata non è stata preventivamente messa in sicurezza.</p> <p>Le attrezzature utilizzate durante le attività</p>	A	Ditta appaltatrice

			<p>di manutenzione (scale, cassette degli attrezzi, ecc.) possono costituire potenziale intralcio alle vie di fuga in caso di situazioni di emergenza. Lasciare ordinati e puliti i locali; non lasciare materiali ingombranti lungo i normali percorsi pedonali.</p> <p>Vigilare a che le vie, le uscite ed i presidi di emergenza siano sempre liberi e facilmente fruibili.</p>	A	Committente
ELETTRICO/CONTATTO ELETTRICO	2	2	<p>4</p> <p>È fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di intervenire sul quadro e sugli impianti elettrici se non espressamente autorizzati dalla Committente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • È fatto necessità di utilizzare unicamente i comandi di corpi illuminanti e le prese a parete; • Il divieto di intervenire su interruttori posti all'interno di quadri elettrici; • Il divieto di realizzare artigianalmente prolunghe o simili. <p>Gli interventi su apparecchiature, impianti, attrezzature, che espongono a rischio di elettrocuzione, debbono essere sempre eseguiti da personale qualificato, con impianti e/o attrezzature fuori tensione. Interruzioni dell'energia elettrica andranno sempre concordate con la Committenza. È vietato l'uso di collegamenti volanti. Durante gli interventi, i cavi di alimentazione dovranno essere disposti parallelamente alle vie di transito. Ove si riscontrino anomalie sugli impianti elettrici questi vanno messi in sicurezza e il guasto immediatamente segnalato</p>	A	Ditta appaltatrice
			<p>Per interventi di manutenzione le attività in prossimità di quadri e linee elettriche devono sempre avvenire con energia generale spenta.</p> <p>Per interventi di manutenzione su impianti la ditta deve utilizzare esclusivamente personale altamente qualificato ed in possesso di tutta la formazione obbligatoria così come previsto da normativa vigente.</p> <p>E' fatto assoluto divieto alle ditte appaltatrici di intervenire sui quadri elettrici, su impianti, o su parti di questi in tensione senza che l'energia generale o meglio il quadro elettrico generale non sia posizionato in posizione OFF (SPENTO).</p> <p>Ogni intervento sugli impianti o su parti di</p>	A	Ditta Appaltatrice

			esso deve essere sempre autorizzato dal Committente per iscritto.		
			Vigilare che le attività della ditta appaltatrice su parti dell'impianto svolga operazioni esclusivamente con quadri elettrici generali in posizione OFF. Durante le operazioni su quadri ed impianti elettrici un addetto delegato dal Committente deve sovrintendere, vigilare ed accertarsi che le medesime avvengano esclusivamente con interruzione dell'energia generale.	A	Committente
INCENDIO/EMERGENZE	2	2	4	A	Ditta appaltatrice

La Ditta Appaltatrice deve prendere preventivamente visione della planimetria e del piano di emergenza dell'Unità Operativa oggetto dell'intervento, delle vie di fuga e della localizzazione delle uscite di emergenza e dei presidi antincendio.
È fatto divieto di fumare e di utilizzare attrezzature, fiamme libere e sostanze se non espressamente autorizzate dal committente.
È fatto assoluto divieto di utilizzare fiamme libere o sostanze infiammabili se prima non si è provveduto a darne comunicazione al Committente e non si è provveduto ad adottare le misure tecniche preventive atte a prevenire danni a persone o cose e, comunque, atte a ridurre il rischio d'incendio.
E' vietato utilizzare non conformemente prese e più in generale gli impianti elettrici.
E' vietato utilizzare prolunghie o apprestamenti elettrici colanti e non cormi.
E' vietato utilizzare attrezzature da lavoro e prolunghie sprovviste di marcatura CE e non marchiate secondo la norma tecnica applicabile.
Occorrerà evitare in particolare: l'accumulo dei materiali combustibili e/o infiammabili, l'ostruzione delle vie d'esodo e l'uso di sorgenti di innesco e di fiamme libere.

			Vigilare sull'attuazione delle misure e sul divieto di introdurre ed utilizzare materiali infiammabili se non espressamente autorizzati.	A	Committente	
VIABILITA' INTERNE ED ESTERNA	1	2	2	Prima dell'esecuzione dei lavori occorre fornire ai lavoratori dell'unità operativa sempre (e delle Impresa appaltatrici presenti) idonee istruzioni circa le modalità di accesso e di fruizione dei percorsi e delle aree della sede interessate dagli interventi dell'Impresa di manutenzioni.	A	Ditta appaltatrice
COLPI, TAGLI, ABRASIONI	2	2	4	Interdizione delle zone circostanti l'area di lavoro mediante nastro segnaletico in maniera da impedire l'accesso a terzi. Il contatto con elementi taglienti o pungenti o in ogni modo tali da procurare lesioni, sarà impedito indossando i dispositivi di protezione individuale.	A	Ditta appaltatrice
URTI PER CADUTA DALL'ALTO DI OGGETTI	2	2	4	È vietato abbandonare attrezzi ed utensili sulle scale o, comunque, in altezza; segregare preventivamente le zone al livello del suolo in corrispondenza della proiezione verticale dell'attività da eseguire. E' sempre vietato ESEGUIRE LAVORAZIONI IN ALTEZZA IN PRESENZA DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMMITTENTE E/O DI CLIENTI.	A	Ditta appaltatrice
REQUISITI MACCHINE (MARCHIO CE, ECC.)	2	2	4	Utilizzare componenti (cavi, spine, ecc.), macchine ed attrezzature di lavoro rispondenti alla regola dell'arte (marcate CE o certificazione equivalente) ed in buono stato di conservazione.	A	Ditta appaltatrice
				Per gli interventi sugli impianti che non siano di semplice manutenzione ordinaria, dovrà essere rilasciata la dichiarazione di conformità (d.m. 37/08).	A	Ditta appaltatrice
CUSTODIA DELLE ATTREZZATURE E DEI MATERIALI	1	2	2	Riporre, immediatamente dopo l'uso, gli attrezzi, le sostanze, e qualsiasi materia in idonee custodie e conservarli in zone predisposte all'uso autorizzate dal Committente.	A	Ditta appaltatrice
USO ATTREZZATURE DI LAVORO	2	2	4	Le attrezzature dovranno essere utilizzate in ottemperanza ai vigenti disposti normativi e possedere tutte le caratteristiche certificative previste per il loro uso e scopo specifico.	A	Ditta appaltatrice

			La ditta appaltatrice nell'utilizzo delle attrezzature dovrà recintare le zone di lavorazione e non consentire l'accesso a personale anche del committente se questi non li ha preventivamente autorizzati.	A	Ditta appaltatrice
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI	1	3	3	A	Ditta appaltatrice

10.MISURE DI EMERGENZA PER LE IMPRESE APPALTATRICI

L' Impresa esecutrice deve prendere visione delle misure previste dalle procedure di emergenza consultando, anche, l'allegato **PLANIMETRIA EMERGENZA ED EVACUAZIONE**.

Al verificarsi di una qualsiasi emergenza tutti sono tenuti ad attivarsi senza compromettere la propria e l'altrui incolumità contattando gli addetti alle emergenze del Committente presenti presso l'unità operativa.

Il luogo di lavoro dispone di planimetrie di emergenza su cui sono riportate:


- vie di esodo e uscite di sicurezza;
- ubicazione dei mezzi antincendio;
- ubicazione delle cassette di pronto soccorso.

Al segnale di evacuazione è necessario avviarsi verso le uscite di sicurezza.

I numeri di telefono per attivare gli enti preposti alle emergenze sono:

TIPOLOGIA DI EMERGENZA	CONTATTARE	N.TELEFONO
- INCENDIO - TERREMOTO - EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI - EMERGENZA IMPIANTI	VIGILI DEL FUOCO	
- EMERGENZA SANITARIA DI MEDIA-GRAVE ENTITÀ	SERVIZIO SANITARIO	
- ALLARME ORDIGNO - AGGRESSIONI - REATI	POLIZIA	
	CARABINIERI	
- TERREMOTO - EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI	PROTEZIONE CIVILE	800 840 840

Lo schema grafico di seguito riportato riassume le procedure generali in funzione della gravità dell'emergenza e in comportamento che devono adottare le imprese esterne.



COMPORAMENTO DELLE IMPRESE ESTERNE E DEI PRESTATORI D'OPERA**COMPITI IN CONDIZIONI DI NORMALITÀ**

- *ESPLETANO LE PROPRIE ATTIVITÀ (COMPRESO IL DEPOSITO DELLE PROPRIE ATTREZZATURE E DEI PROPRI PRODOTTI), ESCLUSIVAMENTE IN LOCALI NEI QUALI SONO STATI PREVENTIVAMENTE ED ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI*
- *UTILIZZANO SOLO ATTREZZATURE A NORMA E SI ATTENGONO ALLE NORME DI DETENZIONE DELLE SOSTANZE UTILIZZATE PREVISTE SULLE SCHEDE DI SICUREZZA*
- *EVITANO DI INTRALCIARE I PASSAGGI E SOPRATTUTTO LE VIE E LE USCITE DI EMERGENZA*
- *MANTENGONO LE GENERALI CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO*
- *COMUNICANO AI RESPONSABILI DELL'AZIENDA EVENTUALI ANOMALIE DI TIPO STRUTTURALE RISCOSE TRATE DURANTE LE PROPRIE ATTIVITÀ E LI INFORMANO DI OGNI EVENTO DAL QUALE POTREBBE ORIGINARSI UNA SITUAZIONE DI PERICOLO*
- *USFRUISCONO DEGLI IMPIANTI NEI TEMPI E NEI MODI INDISPENSABILI ALL'ESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPITI, NELLA CORRETTEZZA DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA*
- *NON EFFETTUANO INTERVENTI SUGLI IMPIANTI SE NON PREVISTI DALL'APPALTO*

COMPITI IN CONDIZIONI DI PREALLARME

- *SE INDIVIDUANO IL PERICOLO MANTENGONO LA CALMA, NE DANNO COMUNICAZIONE AGLI ADDETTI ALLA SQUADRA DI EMERGENZA E SI ASTENGONO DA INIZIATIVE PERSONALI*
- *SE RICEVONO COMUNICAZIONE DAGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA:*
 - *SOSPONDONO LE PROPRIE ATTIVITÀ, SI PREDISPONGONO ALL'EMERGENZA, METTONO IN SICUREZZA LE MACCHINE E LE ATTREZZATURE UTILIZZATE (DISINSERENDO SE POSSIBILE ANCHE LA SPINA DALLA PRESA E PROTEGENDO ORGANI O PARTI PERICOLOSE), RIMUOVONO MATERIALI EVENTUALMENTE DEPOSITATI, SIA PUR MOMENTANEAMENTE, LUNGO I PASSAGGI;*
 - *SI PREDISPONGONO ALL'EVENTUALE ED IMMINENTE ESODO DAI LOCALI;*
 - *ATTENDONO ULTERIORI COMUNICAZIONI E/O SEGNALAZIONI DA PARTE DEL PERSONALE INCARICATO (CESSATO ALLARME E/O ALLARME) ATTENENDOSI ALLE DISPOSIZIONI CHE GLI VENGONO IMPARTITE.*

COMPITI IN CONDIZIONI DI ALLARME/EVACUAZIONE

- *ABBANDONANO GLI AMBIENTI OCCUPATI AL MOMENTO DEL PREALLARME ED IMPEGNANO I PERCORSI D'ESODO SOLO A SEGUITO DI APPOSITA SEGNALAZIONE DEL PERSONALE INCARICATO ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA*
- *SI ASTENGONO IN PARTICOLARE DAI SEGUENTI COMPORAMENTI:*
 - *URLARE, PRODURRE RUMORI SUPERFLUI;*
 - *MUOVERSI NEL VERSO OPPOSTO A QUELLO DELL'ESODO;*
 - *CORRERE (IN PARTICOLAR MODO LUNGO LE SCALE) E TENTARE DI SOPRAVANZARE CHI STA ATTUANDO L'ESODO;*
 - *TRATTENERSI IN PROSSIMITÀ O AVVICINARSI ALLA ZONA IN CUI SI È VERIFICATA L'EMERGENZA.*
- *RAGGIUNGONO IL "LUOGO SICURO" INDICATO DAGLI ADDETTI CHE LI ASSISTONO, RIMANENDO SEMPRE NEL GRUPPO FINO ALLA CESSAZIONE DELLA EMERGENZA*

COMPITI IN CONDIZIONI DI CESSATO ALLARME

- *MANTENGONO LA CALMA ED EVITANO COMPORAMENTI DI INCONTROLLATA EUFORIA*
- *SI ATTENGONO ALLE INDICAZIONI IMPARTITE DAL COORDINATORE DELLE EMERGENZE*

11.MISURE GENERALI E DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE AFFIDATARIE

Tutti i lavori/servizi/forniture devono essere svolti in modo da eliminare/ridurre le interferenze.

11.1 NORME COMPORTAMENTALI, OBBLIGHI E DIVIETI

- E' fatto assoluto divieto ai lavoratori dell'appaltatrice di compiere qualsivoglia azione o intervento diverso da quanto contrattualizzato se non preventivamente autorizzato dalla committenza;
- I lavoratori dell'azienda appaltatrice dovranno accedere alle aree interessate previa autorizzazione del committente;
- E' fatto assoluto divieto al personale dell'appaltatrice di parcheggiare/intralciare/ingombrare presidi antincendio, vie di fuga, uscite di emergenza;
- E' fatto divieto tassativo al personale dell'appaltatrice di accedere ad aree diverse da quelle previste contrattualmente;
- E' necessario prestare la massima attenzione alla circolazione delle persone nelle aree interne e nelle aree esterne dell'unità operativa;
- E' necessario procedere a velocità moderata (max 8 km) all'interno delle aree esterne della committenza;
- E' obbligatorio segnalare prontamente al personale della committenza qualsiasi situazione di pericolo e/o d'emergenza;
- E' vietato consumare pasti e bevande alcoliche nei luoghi di lavoro del committente;
- Prestare sempre la massima attenzione ad ogni operazione svolta, anche quella giudicata più semplice;
- Prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro;
- Contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché l'ambiente;
- E' obbligatorio non ingombrare le vie di fuga e le uscite d'emergenza apponendovi materiali o attrezzature di lavoro;
- E' obbligatorio mantenere pulito ed ordinato il posto di lavoro e gli ambienti di lavoro del committente;

- E' obbligatorio utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza, segnalando al proprio datore di lavoro immediatamente eventuali deficienze;
- E' vietato rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo.
- E' obbligatorio utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- E' Obbligatorio stoccare i materiali all'interno delle aree appositamente predisposte. Non accumulare eventuali sostanze pericolose (infiammabili, corrosive, ecc.) in quantitativi superiori a quelli strettamente necessari per la lavorazione;
- Impegnarsi nella raccolta differenziata dei rifiuti;
- In caso di sversamenti, intervenire immediatamente al fine di impedire al prodotto di provocare un danno per le persone e per l'ambiente.
- Divieto di intervenire sulle lavorazioni di altre ditte;
- Divieto di accedere ai locali ad accesso autorizzato se non specificatamente autorizzati dal responsabile dell'unità operativa;
- Divieto di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezioni installati su impianti o macchine;
- Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- Divieto di compiere lavori di saldatura, usare fiamme libere, utilizzare mezzi igniferi o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;
- Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- Divieto di compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (pulizia, lubrificazioni, riparazioni,registrazioni, ecc.);
- Divieto di accedere, senza specifica autorizzazione, all'interno di cabine elettriche o di altri luoghi ove esistono impianti o apparecchiature elettriche in tensione;
- Divieto di permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro;

- Divieto di apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione del Committente;
- Divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa;
- Obbligo di rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza;
- Obbligo di richiedere l'intervento del referente del Committente, in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi specifici;
- Obbligo di recingere la zona di scavo o le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate;
- Obbligo di rispettare scrupolosamente i cartelli di norma monitori affissi all'interno delle unità operative;
- Obbligo, nel caso di lavori di saldatura o di utilizzo di fiamme libere, di richiedere di volta in volta la preventiva autorizzazione scritta alla direzione del committente;
- Obbligo di usare i mezzi protettivi individuali;
- Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
- Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo al committente.

11.4 NORME PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO

In attuazione dei vigenti disposti normativi e del Protocollo Anticontagio in vigore presso i luoghi e gli ambienti di lavoro del committente, i dipendenti della ditta appaltatrice sono sempre tenuti ad:

- Indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree;
- Praticare adeguata igiene delle mani mediante le soluzioni idroalcoliche proprie e/o presenti negli ambienti di lavoro del committente;
- Prendere visione dell'informativa predisposta e di tutta la segnaletica informativa affissi negli ambienti di lavoro del committente;
- Mantenere sempre una distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- Essere consapevoli di non poter fare ingresso o permanere nei luoghi di lavoro del committente e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso insorgano sintomi riconducibili ad infezione da SARS-CoV-2;
- Impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni nel fare accesso (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- Impegnarsi a informare tempestivamente e responsabilmente il proprio Datore di Lavoro e/o il proprio responsabile della comparsa di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa all'interno dei luoghi di lavoro del committente, provvedendo ad isolarsi immediatamente ed informare il proprio medico di medicina generale;
- Impegnarsi ad indossare sempre i dispositivi di prevenzione e protezione delle vie aeree forniti dal proprio datore di lavoro;
- Essere consapevoli di poter essere sottoposti a controllo della temperatura corporea ed a controllo del GREEN PASS prima dell'accesso nel luogo di lavoro;
- Impegnarsi a rispettare le indicazioni del Datore di Lavoro Committente, intente al rispetto del Protocollo anti-contagio vigente per l'ambiente di lavoro ed al mantenimento di elevati standard di salute, igiene e sicurezza per il contesto di competenza.

12. COSTI DELLA SICUREZZA

L'art. 26 comma 5 del D.lgs. 81/08 prevede che nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione siano specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Il Committente è tenuto ad effettuare una stima di tali costi, procedendo ad una loro quantificazione sulla base delle misure individuate nel DUVRI.

Tale stima dovrà essere congrua, analitica, per singole voci, riferita ai prezzi di riferimento o ad elenchi prezzi standard o specializzati.

Questi costi debbono essere esplicitati e tenuti distinti dall'importo soggetto a ribasso d'asta, rappresentando la quota da non assoggettare a ribasso, e sono quindi sottratti da ogni confronto concorrenziale.

La Determinazione dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori n. 3 del 5 Marzo 2008 ha stabilito che, al fine di quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia a quanto avviene per gli appalti di lavori, si può far riferimento, in quanto compatibili, alle categorie di cui all'Allegato XV del d.lgs. 81/08 e s.m.i. (ex d.p.r. 222/03 art. 7):

- a. gli apprestamenti (opere provvisoriale);
- b. le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- c. gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso gli ambienti del datore di lavoro committente),
- d. mezzi e servizi di protezione collettiva;
- e. procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- f. gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g. misure di coordinamento previste relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Ai sensi dell'Art. 26 comma 5 del D.Lgs.81/08 s.m.i. i costi per la sicurezza atti ad eliminare/ridurre i rischi interferenti è stimato a corpo in € 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00).

13. CONCLUSIONI

Il presente Documento sarà sottoposto a revisione a seguito di aggiudicazione definitiva.

14. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO**II COMMITTENTE**

Figure	Nominativo	Firma
Datore di Lavoro	Dott. Paolo Cortesini	

15. ALLEGATI

- A. Anagrafica ditta Appaltatrice
- B. Richiesta verifica idoneità tecnico professionale
- C. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà



D.U.V.R.I.

Ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

REV. 00
28 febbraio 2022

Pagina 31 di 34

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ANAGRAFICA DITTA APPALTATRICE

RAGIONE SOCIALE	
SEDE LEGALE	
RECAPITI TELEFONICI	
P.IVA e C.F.	
ISCRIZIONE C.C.I.A.	
SETTORE ATECO	
POSIZIONE INAIL	
POSIZIONE INPS	
POLIZZA ASSICURATIVA	
CODICE SERVIZI AFFIDATI	
CCNL APPLICATO	

Funzioni Aziendali in Materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

FUNZIONE	NOMINATIVO
DATORE DI LAVORO	
LEGALE RAPPRESENTANTE	
RSSP	
MEDICO COMPETENTE	
ADDETTO ALLE EMERGENZE	
ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO PREPOSTO	
REFERENTE PER LE ATTIVITA' APPALTATE	

Luogo _____ Data _____

Il Datore di Lavoro
Timbro e Firma

RICHIESTA VERIFICA IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

Spett.le Ditta Appaltatrice

Oggetto: Verifica dell'idoneità tecnico professionale ex Art.26 co. 1, lett.a) del D.Lgs.81/08 s.m.i.

Con la presente, ai sensi dell'Art.26 del D.Lgs.81/08 s.m.i., siamo a richiederVi di fornire, entro e non oltre giorni cinque dalla ricezione della presente, la documentazione seguente:

- VISURA C.C.I.A. in corso di validità (non antecedente a sei mesi);
- D.U.R.C. in corso di validità;
- Elenco del personale operante all'interno dell'appalto completo di nome, cognome, mansione svolta;
- Copia del Documento di Valutazione dei Rischi completo di allegati di valutazione dei rischi specifici;
- Elenco delle attrezzature utilizzate all'interno dei luoghi di lavoro del Committente;
- Documentazione e/o dichiarazione di conformità delle attrezzature di lavoro utilizzate all'interno dei locali del Committente;
- Elenco dei D.P.I. forniti ai lavoratori con evidenza di consegna dei medesimi;
- Organigramma funzionale della sicurezza, completo di recapiti email e telefonici dell'R.S.P.P. e del Medico Competente;
- Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Nomina del/dei Preposti dedicati all'appalto (ove presenti) con relativi attestati di formazione;
- Nomina del Medico Competente;
- Copia dei giudizi di idoneità dei lavoratori impiegati nell'appalto;
- Nomina degli addetti antincendio e relativi attestati di formazione ai sensi del D.M. 10.03.1998 e dell'Art.46 del D. Lgs.81/08 s.m.d.;
- Nomina degli addetti al primo soccorso aziendale e relativi attestati di formazione ai sensi del D.M. 388/03 e dell'Art.45 del D.Lgs.81/08 s.m.i.;
- Nominativo del R.L.S. con evidenza del relativo attestato di formazione ed eventuale aggiornamento annuale;
- Attestati di formazione ex Art.37 del D.Lgs.81/08 s.m.i.– Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011 – dei lavoratori impiegati nell'appalto;
- Attestati di formazione ex Art.73 del D.Lgs.81/08 s.m.i. – Accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012 – dei lavoratori addetti all'uso di mezzi meccanici così come definiti e disciplinati dal predetto Accordo S.R.;
- Verbale di consegna dei tesserini di riconoscimento ai lavoratori impiegati nell'appalto ai sensi dell'Art.26, comma 8 del D.Lgs.81/08 s.m.i.;

Distinti Saluti
DISCO LAZIO

**DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE
DELL'IMPRESA APPALTATRICE (art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)**

Con riferimento ai lavori, ai servizi e alle forniture in appalto consistenti nello svolgimento delle seguenti attività:

presso _____ l'azienda _____ sita _____ in _____, il sottoscritto sig. _____ nato a _____ il _____, residente a _____ in _____, legale rappresentante della ditta _____ con sede a _____, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che l'impresa suddetta è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture oggetto dell'appalto soprarichiamati.

Allega alla presente una copia del proprio documento di identità, avente i seguenti estremi:

n. documento _____ rilasciato da _____ il _____

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, dal committente dei lavori suddetti nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato al momento della consegna ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore.

li, ___/___/_____

Il datore di lavoro